



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

AREA 4 - VIGILANZA

Ordinanza n. 51 del 29/12/2025

OGGETTO:

DIVIETO DI UTILIZZO DI OGNI TIPO DI FUOCO D'ARTIFICIO, GIOCHI PIRICI E PIROTECNICI, FUMOGENI, PETARDI ED OGNI ALTRO PRODOTTO ESPLODENTE E SIMILARE, DALLE ORE 12:00 DEL 31/12/2025 ALLE ORE 06:00 DEL 04/01/2026.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ogni anno è consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno, con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
- invariabilmente ogni anno si verificano a livello nazionale, infortuni alle persone anche di grave entità, a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi comunque di materiali esplosivi, in quanto tali capaci di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi ne sia fortuitamente colpito;
- in conseguenza a tali pratiche, si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato nonché all'ambiente naturale, dovuti all'inquinamento acustico;
- tale condotta può rappresentare concretamente, per incompetenza all'uso ed assenza di precauzioni minime all'utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

DATO ATTO:

- che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi, è sempre stata, negli anni passati, causa di disagio per la popolazione;
- che tra le categorie a maggior rischio, in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici, vi sono i minori e gli anziani, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da giuliano galiffi e stampato il giorno 29/12/2025 da Valeria Amatucci.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante, per una diversa ed amplificata percezione dei rumori ed olfattiva, oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, fino al punto da indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità ed in generale per la sicurezza stradale;

- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 Marzo 1979 e che i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal cagionate senza necessità o crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;

- che se da un lato occorre una azione preventiva in ordine all'impiego dei citati dispositivi pirotecnici, da parte di minori e comunque da parte di persone che non possiedono i necessari requisiti personali e professionali, di converso occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti, secondo i più stretti dettami di sicurezza, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 TULPS;

RILEVATO pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, a vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, negli spazi e luoghi pubblici e/o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, inoltre anche nei luoghi privati, laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici, in maniera particolare riguardo l'interno o la prossimità di comunità per anziani e nelle aree di ricovero di animali nell'approssimarsi dei festeggiamenti per il Capodanno 2024;

VISTO l'articolo 5 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante *"Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici"* ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;

VISTA la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 86550 del 03/12/2025;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

ORDINA

per i motivi evidenziati in premessa, dalle ore 12:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 04 gennaio 2026, nel territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo, al di fuori degli spettacoli di

professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I, punto 5, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;

il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;

il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

INFORMA

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Che le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/81 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20 comma 5 della stessa legge;

Che le FF.OO. Locali e Nazionali sono tenute a far rispettare la presente Ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana da proporre entro 120 gg. dalla notificazione;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune, nonché l'informazione alla stampa locale.

La trasmissione del presente provvedimento:

- alla Prefettura UTG di Teramo;
- alla Questura di Teramo;
- al Comando stazione carabinieri di Mosciano Sant'Angelo.
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Mosciano Sant'Angelo.

Dalla Residenza Municipale, li 29/12/2025

Sindaco
galiffi giuliano
(documento sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Settore AREA 4 - VIGILANZA

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

Ordinanza del Responsabile di Area

n. ___ del 29/12/2025 Reg. Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 29/12/2025 al n.51

OGGETTO:

DIVIETO DI UTILIZZO DI OGNI TIPO DI FUOCO D'ARTIFICIO, GIOCHI PIRICI E PIROTECNICI, FUMOGENI, PETARDI ED OGNI ALTRO PRODOTTO ESPLODENTE E SIMILARE, DALLE ORE 12:00 DEL 31/12/2025 ALLE ORE 06:00 DEL 04/01/2026.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 29/12/2025 al 28/01/2026.

Mosciano S.A. ,li 29/12/2025

L'addetto
Amatucci Valeria
(documento sottoscritto digitalmente)